



Legge federale sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche

(Legge sui prodotti del tabacco, LPTab)

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio 2023¹,
decreta:

I

La legge del 1° ottobre 2021² sui prodotti del tabacco è modificata come segue:

Art. 18 Restrizioni della pubblicità

¹ La pubblicità nonché le indicazioni di una promozione o di una sponsorizzazione a favore di prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e oggetti che costituiscono un'unità funzionale con un prodotto del tabacco sono vietate:

- a. nelle pubblicazioni della stampa scritta, salvo se sono destinate principalmente al mercato estero o esclusivamente alle persone professionalmente attive nel settore del tabacco;
- b. su Internet, sulle applicazioni e sugli altri media elettronici se la pubblicità o le indicazioni si rivolgono al mercato svizzero; il Consiglio federale disciplina i criteri che permettono di stabilire se una pubblicità oppure l'indicazione di una promozione o di una sponsorizzazione si rivolge al mercato svizzero; il divieto non si applica se un sistema di controllo dell'età garantisce che la pubblicità o le indicazioni non possono raggiungere minorenni;
- c. nei cinema;
- d. sui supporti pubblicitari con cui possono raggiungere minorenni, segnatamente:
 1. su qualsiasi forma di affissione esposta su suolo pubblico o privato visibile da chi si trova sul suolo pubblico,
 2. negli invii postali pubblicitari, salvo se sono indirizzati direttamente ad adulti in plico neutro;

¹ FF 2023 1478

² FF 2021 2327

e. nei luoghi accessibili al pubblico che possono essere frequentati da minorenni.

² La pubblicità nonché le indicazioni di una promozione o di una sponsorizzazione a favore di prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e oggetti che costituiscono un'unità funzionale con un prodotto del tabacco sono vietate se sono praticate mediante confronti di prezzi o promesse di accessori in omaggio.

³ L'utilizzazione di un marchio oppure di uno o più elementi distintivi di un marchio di prodotti del tabacco o di sigarette elettroniche per merci che non hanno alcun rapporto con tali prodotti non è considerata pubblicità se lo scopo non è promuovere i prodotti del tabacco o le sigarette elettroniche.

⁴ La pubblicità radiotelevisiva è disciplinata dalla legge federale del 24 marzo 2006³ sulla radiotelevisione.

Art. 19 Restrizioni della promozione

¹ Le seguenti forme di promozione di prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e oggetti che costituiscono un'unità funzionale con un prodotto del tabacco sono vietate:

- a. la distribuzione gratuita di questi prodotti e oggetti;
- b. la distribuzione di omaggi o premi;
- c. la vendita attraverso personale di vendita mobile nei luoghi accessibili al pubblico che possono essere frequentati da minorenni.

² Il divieto non si applica:

- a. alla promozione destinata esclusivamente alle persone attive professionalmente nel settore del tabacco;
- b. alla promozione diretta e personale di sigari e cigarillos mediante degustazioni e promozioni destinate ai clienti nei luoghi non accessibili ai minorenni.

Art. 20 cpv. 1 lett. b

¹ La sponsorizzazione di manifestazioni in Svizzera è vietata se queste:

- b. possono essere frequentate da minorenni.

Art. 23 cpv. 3

Abrogato

Art. 23a Sistema di controllo dell'età

¹ Deve istituire un sistema di controllo dell'età chiunque:

- a. consegna prodotti del tabacco o sigarette elettroniche per mezzo di distributori automatici o su Internet, sulle applicazioni o sugli altri media elettronici;

³ RS 784.40

- b. pubblicizza prodotti del tabacco o sigarette elettroniche su Internet, sulle applicazioni o sugli altri media elettronici.

² I dati rilevati nel quadro del controllo dell'età possono essere utilizzati esclusivamente a tal fine.

³ Il Consiglio federale disciplina i requisiti applicabili al sistema di controllo dell'età.

Art. 27a Notifica delle spese per la pubblicità, la promozione e la sponsorizzazione

¹ Chi fabbrica o importa prodotti del tabacco o sigarette elettroniche è tenuto a notificare ogni anno all'UFSP l'importo delle spese sostenute in Svizzera per la pubblicità, la promozione e la sponsorizzazione a favore di tali prodotti.

² È ammessa la notifica congiunta da parte di più imprese o delle loro associazioni di categoria dell'importo complessivo delle spese da esse sostenute.

³ Il Consiglio federale disciplina le modalità della notifica.

Art. 30 cpv. 4 e 5

⁴ L'UFSP verifica su Internet, sulle applicazioni e sugli altri media elettronici:

- a. il rispetto delle restrizioni della pubblicità;
- b. la conformità ai requisiti da parte del sistema di controllo dell'età previsto per la pubblicità e la consegna di prodotti del tabacco e di sigarette elettroniche.

⁵ Se l'impresa controllata ha sede in Svizzera, l'UFSP può incaricare l'autorità cantonale competente di adottare le misure atte a eliminare una situazione illegale e, se del caso, di denunciare la fattispecie all'autorità di perseguimento penale.

Art. 45 cpv. 1 lett. e^{bis} e f

¹ È punito con una multa sino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente:

- e^{bis}. contravviene alle disposizioni della presente legge riguardanti il sistema di controllo dell'età (art. 23a);
- f. contravviene alle disposizioni della presente legge riguardanti gli obblighi dell'impresa e le limitazioni dell'importazione (art. 25–27a e 29);

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

